



# COMUNE DI PAITONE

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE  
 COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta ordinaria

N. 005 DEL 14/05/2020

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CON DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **19,00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
MAESTRI ALBERTO	X	
ROMAGNOLI CORRADO	X	
PIOVANELLI LEONARDO	X	
TARSI FRANCO	X	
CHIODI MARIANGELA	X	
SGOTTI RINALDO	X	
FOGLIATA ANGELO	X	
SPINETTI OSCAR	X	
PAPOTTI CLAUDIO	X	
ASSOLINI IRENE	X	
LOMBARDI MONICA	X	
	11	

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.lapicca Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine n. **005** dell'ordine del giorno.

<p><b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b></p> <p><b>Favorevole</b></p> <p>Espresso dal <b>Responsabile Del Servizio</b>, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p><b>F.to Rag. Sbalzer Eugenio</b></p>	<p><b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b></p> <p><b>Favorevole</b></p> <p>Espresso dal <b>Responsabile Del servizio</b>, ai sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p><b>F.to Rag. Sbalzer Eugenio</b></p>
---	---

**Delibera di Consiglio N. 005 del 14/05/2020**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CON DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2020.**

---

*Il Rag. Sbalzer Eugenio illustra i contenuti del Regolamento IMU.*

*Il Consigliere Lombardi Monica preannuncia voto contrario del gruppo di minoranza, in quanto l'aumento previsto comporterà una maggiore pressione fiscale a carico dei contribuenti.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE :**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**VISTO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).
- - ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili);
- - ALIQUOTA 8,60 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado ( padre-figli e viceversa) limitatamente ad un immobile residenziale e relativa pertinenza.
- Per i contribuenti che hanno presentato regolare dichiarazione di uso gratuito per l'anno 2019 si continuerà ad applicare l'aliquota agevolata dell' 8,60 per mille,
- ma avranno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile solo ed
- esclusivamente quelli che risultano in possesso anche dei requisiti previsti dalla
- Legge di stabilità 2016;

**DATO ATTO** che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 8/2019, nonché il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con propria deliberazione 9/2019, al fine di poter garantire i servizi richiesti dalla collettività, con decorrenza dal corrente esercizio finanziario, era stata già prevista l'applicazione della TASI, Tassa sui servizi indivisibili;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'Imu, ora disciplinata dalle norme sopra citate;

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo

fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**VISTO CHE** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 410.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 74.182,54.

**CONSIDERATO CHE** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all' 1 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**Con voti** favorevoli numero otto, contrari numero 3 (I Consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini), astenuti nessuno, espressi da numero undici consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** il nuovo regolamento comunale dell'IMU, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;

**2) DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all' 1 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.

**3) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**4) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

**Con voti** favorevoli numero otto, contrari numero 3 (I Consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini), astenuti nessuno, espressi da numero undici consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

---

---

### **Certificato di esecutività**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3<sup>a</sup> D. Lgs. 267/2000).

Paitone lì,

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

---

### **Relazione di pubblicazione**

La suesata deliberazione ai sensi dell'art.32 comma 1<sup>a</sup> della Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Paitone lì,03/07/2020

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Paitone,03/07/2020

Il Funzionario incaricato  
Brunilde Seccamani

---